



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 10

del 29/05/2008

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni (T.A.R.S.U.).-

L'anno **DUEMILATTO** il giorno **VENTINOVE**
del mese di **MAGGIO** alle ore **11,00** presso la sede Municipale in Via Roma, di
Pisciotta Capoluogo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta **CESARE FESTA - Sindaco**

Risultano **presenti:**

1	CESARE	FESTA - SINDACO	10	NAZARIO	GRECO
2	PIETRO	VENEROSO	11	DIEGO	MAUTONE
3	MARIO	CARAMUTA	12		
4	GAETANO	D'ALESSANDRO	13		
5	SERGIO	ENRICO	14	GIOVANNI	GRECO
6			15		
7			16		
8	ANIELLO	DI BLASI	17		
9	GIUSEPPA	MARTUSCELLI			

Risultano **assenti:**

1			10		
2			11		
3			12	RIZZO	ANIELLO
4			13	PIETRO	MANZIONE
5			14		
6	MASSIMO	CARLEO	15	AMERIGO	LAMANNA
7	MARIA TERESA	CALLEA	16	ANIELLO	LAMANNA
8			17	SERGIO	DI BLASI
9					

Giustifica l'assenza il Consigliere Rizzo Aniello in quanto ricoverato -

.....
ASSISTE IL DOTT. CIRIACO PETRILLO - SEGRETARIO COMUNALE CAPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 27.01.1979;

VISTO l'art. 53, c. 16; legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art. 27, c. 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché, infine l'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il quale testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 52, c. 16, legge 23 dicembre 1999, n. 388, nel testo sostituito dall'art. 27, c. 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale definisce che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti hanno effetto dal primo gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

VISTO che il termine di approvazione del bilancio 2008 è stato prorogato al 31 maggio 2008 dal Ministero dell'Interno con decreto 20 marzo 2008;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché l'art. 48, c. 2, sulle competenze della Giunta Municipale;

RILEVATO che l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ha istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni, la cui operatività è subordinata all'emanazione di appositi decreti attuativi, e contemporaneamente ha stabilito la soppressione della tariffa Ronchi prevista dal d. lgs. n. 22/1997;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun comune rimane invariato anche per l'anno 2008;

SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente diretta ad evidenziare la necessità di doversi procedere all'approvazione del nuovo regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARSU) in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;

Visto lo schema predisposto e composto da n. 34 articoli;

Dato atto che , in corso di seduta, allo schema di regolamento come da proposta vengono apportate alcune modifiche , illustrate dal Sindaco-Presidente ai seguenti articoli:

intestazione: viene ad essere così sostituita:

<< Riferimenti normativi: decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.- decreto legislativo n. 152 del 03/04/06 decreto legislativo.- n°59 dell'08/04/08 >>.

art. 11 comma 2: la parola << quindi >> viene ad essere sostituita con << per cui >>;

art. 18 comma 1: le parole << il Sindaco nomina >> vengono ad essere sostituite con << la Giunta Comunale designa >>;

art. 26 comma 1: le parole << commi 1,2,5 e 6 dell'articolo>> vengono ad essere sostituite con << commi 1,2,3 e 4 dell'articolo.....>>;

art. 26 comma 2: le parole << per questo è prevista la pena pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00>> vengono eliminate;

art. 28 categoria IV: le parole << istituti di credito e di assicurazioni.>> vengono ad essere sostituite con << agenzie di assicurazioni >>;

art. 28 categoria XVII: le parole << uffici privati - banche - studi medico - assicurazioni - agenzie di commercio >> vengono sostituite con << banche - studi medici >>;

art. 29: viene ad essere così sostituito:

<< 1. La tassa , a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente. In mancanza si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come da atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al precedente comma 2.>>;

Richiamato in particolare l'art. 28 del regolamento in esame contenente la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti;

Richiamata la sentenza della Cassazione Civile sez. trib. 12.03.2007 n. 5722;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che in corso di seduta si registrano i seguenti interventi dei consiglieri comunali:

Greco Giovanni: propone di prevedere tariffe differenziate tra prima e seconda casa di civile abitazione, e per i villaggi turistici a seconda che trattasi di periodo estivo o invernale;

Sindaco: replica osservando che l'articolazione tariffaria deve rispondere a dei parametri obiettivi e normativi che non consentono di accogliere le proposte avanzate , ed inoltre che la determinazione delle misure delle tariffe viene demandata alla competenza della Giunta Comunale;

Con voti 9 favorevoli n. 1 astenuto (Greco Giovanni) n. 0 contrari espressi in modo palese

DELIBERA

-Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-Di approvare il nuovo **regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani**, in attuazione della disposizioni di cui al D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, che si compone di n. 34 articoli secondo allegato "A" [TESTO DEFINITIVO], parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


-Demandare al Sindaco e al responsabile del servizio interessato l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni regolamentari succitate per quanto di competenza.

-Di trasmettere copia del presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali.

-Dare atto che ai sensi della normativa in premessa citata le disposizioni del presente regolamento avranno efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

-Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

TESTO DEFINITIVO



COMUNE DI PISCIOTTA

Via Roma - Palazzo Mandina
0974/973035 - 0974/970929

Pisciotta, maggio 2008

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 29 maggio 2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Riferimenti normativi: decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.- decreto legislativo n 152 del 03/04/06 decreto legislativo.- n°59 dell'08/04/08.

Articolo 1 Definizione del regime di privativa

1. Le attività inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Pisciotta che le esercita con diritto di privativa su tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di abbandonare ovvero scaricare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune può istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore.

Articolo 2

Istituzione della tassa

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che sarà applicata ai sensi di Legge.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale, determina la classificazione delle categorie dei locali e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 3

Oggetto

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati sull'intero territorio comunale;
4. La tassa è dovuta per intero, anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. Per i locali affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa è l'affittuario; in caso di mancato pagamento da parte di quest'ultimo, la tassa sarà dovuta dal proprietario.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Articolo 5 **Solidarietà**

1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario per quanto riguarda la tassa.

Articolo 6 **Superficie tassabile**

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelli superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Articolo 7 **Locali tassabili e loro pertinenze**

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vane scale e vano ascensore, ecc.
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili.
 - c) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, residence, hotel, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) Tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'. Esclusione delle superfici di loro ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

- f) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti;
- i) Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- l) Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Articolo 8

Aree tassabili

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo o discoteche all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.
2. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) Le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) Le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) Le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo o discoteche all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
 - d) Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività sia esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, ad uso parcheggio e vetture a trazione animale;
 - f) Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, etc.);
 - g) Le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) Le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) Le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
3. Per le civili abitazioni, si considerano, aree tassabili ai fini dell'autonoma applicazione della tassa le aree scoperte o accessorie diverse dalle aree verdi che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi.

Articolo 9

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 10

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti

o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 11

Locali ed aree intassabili

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di loro ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano soltanto rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, e 5 dell'articolo 62 del decreto.
3. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno soggetti a tassazione.
4. Sono intassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni;
5. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
Le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali;
 - b) I locali di proprietà del Comune condotti od occupati da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali, culturali, sportive e di promozione turistica, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
 - c) Le unità immobiliari non utilizzate ~~per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo,~~ a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - d) Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - e) I sottotetti non abitabili.
 - f) I locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
 - g) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - h) I locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
 - i) I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

Articolo 13

Condizioni per l'esenzione

1. L'esenzione è concessa per domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto;
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio

comunale la denuncia ai sensi del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 14

Agevolazioni

1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 20% per le abitazioni con un unico occupante ultrasettantenne attestata da autocertificazione del contribuente, con reddito non superiore ad Euro 12.000,00.

La tassa è altresì ridotta del 10% per le abitazioni con due occupanti ultrasettantenni attestata da autocertificazione del contribuente, con redditi complessivi non superiore ad Euro 24.000,00;

La tassa è, altresì, ridotta del 15% per le abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico sono domiciliati e vivono stabilmente portatori di handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/92.

2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono concesse unicamente ai contribuenti residenti in Comune di Pisciotta, per domanda dell'avente diritto, da presentarsi entro il 30 settembre di ciascun anno;
3. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione, entro 60 giorni dall'evento; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15

Destinazione promiscua

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui svolge un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

Articolo 16

Denunce

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia va effettuata **utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti** presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:
 - a) Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) L'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) L'ubicazione dei locali e delle aree;
 - e) La data di inizio della utenza.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinassero un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione-scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.
6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche,

rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
8. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 17

Variazioni e cessazioni

1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisce sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è. E' presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della gestione della tassa cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 19

Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:
 - a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) Invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - d) Richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - e) Invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) Utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 20

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi o dipendenti di società/imprese esterna incaricata o incaricati dalla stessa, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale:
 - a) non è necessaria la dovuta autorizzazione del Sindaco;
 - b) non è dovuta nessuna comunicazione, preliminare all'accertamento, al contribuente.

3. Ai soggetti, come individuati al punto 1, quando accompagnati da agente di Polizia Municipale ed ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici per l'applicazione della tassa, nessuna autorizzazione è necessaria e nessuna comunicazione preliminare è dovuta al contribuente.

Articolo 21

Presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 22

Accertamento

1. Il Comune, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) Omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) Infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) Incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
5. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Articolo 23

Ruoli

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante l'iscrizione a ruolo; gli importi iscritti sono arrotondati ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.
2. L'applicazione della riscossione del ruolo è disposta come di seguito riportata:

In quattro (4) rate o in unica soluzione.

Articolo 24

Contenzioso

1. La materia del contenzioso è disciplinata dalle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25

Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 26

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui al precedente comma il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Articolo 27

Sanzioni amministrative

1. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 28

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

Categoria	Tipologia
I	Abitazioni private.
II	Istituti di educazione e istruzione.
III	Locali ad uso uffici pubblici, istituti religiosi e di ricovero degli animali, delle caserme, delle stazioni ferroviarie.
IV	Studi professionali, agenzie di commercio, agenzie di assicurazioni, studi fotografici.
V	Negozi di qualsiasi genere, a magazzini generali, a magazzini di depositi, a custodia o per conto di terzi, istituti di bellezza, barbieri, negozi di parrucchiere e manicure, lavanderie o stirerie, a tintorie e servizi affini i banchi a posteggio fisso e banchi di vendita all'aperto.
VI	Alberghi, hotel, residence, pensioni ed affittacamere con annesse aree scoperte attrezzate a servizio delle stesse attività.
VII	Ristoranti, trattorie, osterie, locande, bar, pasticcerie, latterie, gelaterie, pizzerie e simili con annesse aree scoperte attrezzate a servizio delle stesse attività.
VIII	Teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da gioco, ritrovi e sale da ballo al chiuso e all'aperto.
IX	Autorimesse, autostazioni e distributori carburanti con annesse aree scoperte attrezzate a servizio delle stesse attività.
X	Magazzini e depositi per conto proprio.
XI	Villaggi turistici ed aree adibite a campeggi.
XII	Aree scoperte attrezzate nell'ambito dei villaggi turistici e/o campeggi
XIII	Aree scoperte ad uso parcheggio nell'ambito dei villaggi turistici e/o campeggi
XIV	Agriturismo
XV	Agriturismo aree scoperte attrezzate
XVI	Stabilimenti balneari o simili
XVII	Banche - studi medici -
XVIII	Frantoi
XIX	Parcheggi a pagamento.
XV	Parcheggi di stretta pertinenza alle attività commerciali

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Articolo 29

Tariffe

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente. In mancanza si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e

delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come da atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al precedente comma 2.

Articolo 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità di Legge.

Articolo 31 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, **ai sensi della normativa vigente, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.**

Articolo 32 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 33 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) Le leggi nazionali e regionali;
 - b) Gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Articolo 34 Variazioni del regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma di Legge.

